



**PROVINCIA DI CROTONE**

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI E SOGGETTI PRIVATI**

**Approvato con Delibera del Consiglio nr. 19 del 10 maggio 2005**

## Indice

---

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Pubblicità e diffusione del regolamento

Art. 3 - Tipologia e natura delle provvidenze

Art. 4 - Finalità dell'intervento economico

Art. 5 - Soggetti legittimati a chiedere l'intervento economico

Art. 6 - Realizzazione delle iniziative

Art. 7 - Iniziative ammissibili al beneficio del contributo

Art. 8 - Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria

Art. 9 - Criteri e modalità per la concessione

Art. 10 - Verifica stato di attuazione

Art. 11 - Rendiconto e conseguenze in caso di inadempimento

Art. 12 - Contributi erogabili d'ufficio

Art. 13 - Contenuto dell'atto di erogazione - Comunicazioni

Art. 14 - Esclusione

Art. 15 - Patrocinio

Art. 16 - Trattamento fiscale

Art. 17 - Albo dei beneficiari

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

## **Art. 1**

### *Finalità*

1. La Provincia di Crotone con il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno di iniziative aventi finalità culturali, sportive, turistiche e folkloristiche, nonché per la concessione di contributi e sussidi finanziari per il sostegno del disagio economico-sociale di singoli, famiglie, gruppi sociali o comunità.

## **Art. 2**

### *Pubblicità e diffusione del regolamento*

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento agli Enti, alle istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali, ed all'intera comunità provinciale;

## **Art. 3**

### *Tipologia e natura delle provvidenze*

1. Le provvidenze che recano vantaggi a soggetti singoli o associati sono così distinte:
  - a) **Sovvenzione** ..... Quando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività o da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che non esula dagli indirizzi programmatici della Provincia;
  - b) **Contributo** ..... Quando le provvidenze di carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività ed iniziative ritenute valide, nel rispetto degli indirizzi programmatici della Provincia, per le quali questa si accolla solo una parte dell'onere complessivo;
  - c) **Sussidio** ..... Quando si tratta di interventi di carattere socio-assistenziale;
  - d) **Vantaggio temporaneo** .. Quando sono riferiti alla fruizione temporanea di beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia o comunque disponibili, nonché di prestazioni e Settori gratuiti, ovvero a tariffa agevolata, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali;

## **Art. 4**

### *Finalità dell'intervento economico*

1. Gli scopi che il regolamento si propone sono i seguenti:
  - a) rendere possibile, attraverso la concreta presenza contributiva della Provincia, l'effettiva realizzazione di iniziative, che siano ritenute importanti e degne di interesse almeno provinciale;
  - b) incoraggiare Enti e Associazioni varie, operanti sul territorio provinciale, a programmare, nei rispettivi ambiti di attività, iniziative qualificanti;
  - c) evitare il rischio che, con l'eccessiva frammentazione dei contributi, l'intervento economico della Provincia, pur significativo sul piano globale, risulti scarsamente funzionale al fine di una promozione della cultura e dello sport, del turismo e del folklore sul territorio.
2. Le iniziative programmate dagli Enti e Associazioni, per essere assistite dai benefici di cui al presente regolamento, devono rientrare nei settori considerati dalle norme dei successivi

articoli e devono essere potenzialmente accessibili da tutta la popolazione.

3. Non sono ammissibili al beneficio del contributo le normali attività istituzionali svolte da Enti pubblici, Enti morali ed Associazioni, in armonia con le proprie finalità statutarie e/o regolamentari, eccettuate le particolari iniziative, che, non più destinate a un'utenza riservata, abbiano i caratteri specificati nel comma precedente.
4. L'individuazione delle iniziative da ammettere ai benefici contributivi è effettuata dalla Provincia, nel rispetto del presente regolamento, valutando, a proprio insindacabile giudizio, quali possibilità esse hanno di contribuire all'elevazione morale e civile, specialmente dei giovani e dei lavoratori.

#### **Art. 5**

##### *Soggetti legittimati a chiedere l'intervento economico*

1. Sono legittimati a rivolgere istanza per beneficiare di interventi finanziari a carico del bilancio provinciale:
  - a) enti, istituzioni, associazioni, comitati, scuole di pertinenza della Provincia o altro organismo pubblico o privato, che avendo finalità didattiche, culturali, religiose, scientifiche, economiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive, folkloristiche, non perseguendo scopi di lucro ed esercitando, per statuto, la loro attività in ambito che coincide in tutto o in parte con quello del territorio della Provincia, organizzino iniziative particolari quali convegni, riunioni, mostre, rassegne, concerti, ecc., che rientrino nelle tipologie specificate agli art. 3 e 4;
  - b) comitati e organismi similari occasionali, che si facciano promotori di iniziative con finalità e requisiti compresi tra quelli elencati nel precedente punto «a».

#### **Art. 6**

##### *Realizzazione delle iniziative*

1. Le manifestazioni programmate dovranno tenersi, o comunque avere inizio, nel corso dell'esercizio finanziario cui si riferisce il contributo .
2. La concessione dell'intervento di cui all'art.3, da parte della Amministrazione sulle spese di organizzazione delle iniziative comporta, nei riguardi delle iniziative stesse, la contitolarità della Provincia con gli Enti organizzanti. Il *logo* della Provincia deve essere accomunato a quello degli Enti organizzanti in tutte le comunicazioni compiute con i mass media con le quali si provvede alla promozione pubblicitaria. Bozze, progetti da diffondere coi suddetti media e quant'altro coinvolge l'immagine pubblica della Provincia devono aver riportato il preventivo benestare dell'Assessore al ramo.
3. L'intervento della Provincia si concretizza esclusivamente sul piano contributivo con le modalità specificate agli articoli successivi; la realizzazione pratica delle iniziative, in tutti i loro aspetti tecnici, logistici, organizzativi e finanziari, compete agli Enti o Associazioni che le hanno programmate.
4. La Provincia rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati, con soggetti terzi per forniture di beni, di Settori. collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione occorrente per la realizzazione, da parte degli Enti promotori., delle manifestazioni che sono state programmate e ammesse ai benefici del presente regolamento.

#### **Art. 7**

##### *Iniziativa ammissibili al beneficio del contributo*

1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, la Provincia di Crotone

assegna i contributi ai soggetti di cui all'art. 5 per iniziative ricadenti nei seguenti settori:

*A) Settore delle attività culturali, di studio e di ricerca*

- Sono ammissibili a contributo le iniziative volte a promuovere, per finalità culturali:

- studi, rilevamenti, catalogazione e conservazione dei beni culturali e monumentali dei Comuni della Provincia, purché di pubblica fruizione;
- illustrazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio naturale, artistico e culturale del territorio crotonese;
- illustrazione di studi su personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti a epoche della storia locale di interesse provinciale o interprovinciale;
- studi, iniziative e ricerche per lo sviluppo delle attività archeologiche e archeologico - sottomarine anche per fini di potenziamento delle istituzioni museografiche provinciali e comunali;
- l'aggiornamento culturale, soprattutto dei giovani, sui problemi e tematiche di attualità nel campo sociale, etico, civico, economico, psicologico, ecc. (analfabetismo, pace, violenza, istituti e precetti costituzionali, disoccupazione giovanile, formazione e qualificazione pratica e teorica, incluse l'informatica e le lingue, orientamento al lavoro, cooperativismo giovanile, ecc.), oltre che la formazione e l'aggiornamento per Amministratori locali;
- proposte per la famiglia, la trasparenza ed efficienza della pubblica Amministrazione e dei Settori pubblici, l'educazione civica, e proposte contro la corruzione, l'evasione fiscale, la criminalità e microcriminalità organizzata, l'usura, ecc.;
- la stampa e/o la divulgazione di atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi specificati nei numeri precedenti;
- l'organizzazione di congressi, convegni, mostre e manifestazioni varie riguardanti attività, temi e problemi specificati nei numeri precedenti e aventi le finalità sopra indicate.

*B) Settore delle attività sportive, turistiche o ricreative svolte, istituzionalmente o occasionalmente a livello dilettantistico o come Settore sociale, per la formazione psico-fisica dei giovani per un migliore impiego del tempo libero.*

- Sono ammissibili a contributo le iniziative volte a promuovere:

- manifestazioni sportive, che, ricreative di rilievo internazionale, nazionale, regionale, provinciale, di largo interesse popolare, che si svolgano nell'ambito del territorio dei Comuni ricadenti nella Provincia di Crotona;
- interventi sull'ambiente per migliorarne la fruizione pubblica, la tutela, la bellezza paesistica, il rilancio turistico, la conservazione e l'incremento del verde;
- l'installazione, l'adeguamento e l'ammodernamento di piccola impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività ginnico-sportive da parte di gruppi giovanili;
- l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, campiscuola, meeting, incontri, dibattiti, sia per la formazione di operatori nel settore sportivo (atleti, arbitri, giudici, ecc.), sia per l'incentivazione e diffusione della pratica sport di massa.

*C) Settore delle tradizioni locali, folkloristiche e dell'artigianato legato alle tradizioni locali*

- Sono ammissibili a contributo le iniziative degli Enti e delle Associazioni operanti nel settore.
- Sono riconosciute valide ai fini dell'ottenimento del contributo:
  - le iniziative di formazione musicale (bandistica e corale) e folklorica;
  - le manifestazioni inerenti questo stesso settore, soprattutto se destinate ai giovani e agli anziani;
  - le iniziative che promuovano l'artigianato legato alle tradizioni locali.

*D) Settore delle attività teatrali, di cineforum, di spettacolo, di danza e di musica*

- Sono ammissibili a contributo le iniziative volte a promuovere, per finalità culturali:
  - la formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco nel campo della musica, della danza, delle arti visive, dello spettacolo, della prosa, dell'informazione e divulgazione del progresso scientifico e tecnico, anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico;
  - l'associazionismo giovanile a scopo artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
  - dibattiti, convegni, tavole rotonde, ecc., su problematiche rivolte alla conoscenza della produzione artistica e alla sua esposizione e diffusione;
  - le elaborazioni di metodologie e tecniche allo scopo di realizzare corsi per la formazione di operatori nel settore della musica, del teatro, della danza, delle arti visive, del cinema, della televisione e della radiofonia.

### **Art. 8**

*Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria.*

1. I soggetti di cui all'art. 5, al fine di accedere ai contributi ed alle altre forme di sostegno economico-finanziario, devono presentare apposita istanza, indirizzata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale e sottoscritta dal legale rappresentante \*.
2. Per l'iniziativa specifiche da realizzarsi dal 01 luglio al 31 dicembre di ogni anno la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 maggio dello stesso anno; per le iniziative specifiche da realizzarsi dal 01 gennaio al 30 giugno di ogni anno la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente fatto salvi i casi di particolare e particolare e provata rilevanza ed urgenza, l'elenco dettagliato delle domande presentate dovrà essere comunicato alle commissioni consiliari bilancio e trasparenza.
3. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  - a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
  - b) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto- dall'art 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'arti 4. della L.18.11.1981 n.659 e successive modificazioni;
  - c) dichiarazione riferita:
    - all'assenza di cause ostative allo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi degli artt. 3 e 7 della Legge 19/3/1990, n. 55;

- alla mancanza di condanne e precedenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale;
  - all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure;
  - descrizione dettagliata dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività;
  - preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;
  - eventuali finanziamenti erogati o erogandi a sostegno dell'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.
4. I richiedenti i benefici economici, in materia socio-assistenziale, devono inoltrare, a nome proprio o a nome della propria famiglia, gruppo o comunità che rappresentano, le relative domande, in esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 8, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche, contenenti i seguenti dati:
- generalità e firma del richiedente;
  - indicazione del domicilio fiscale e numero di codice fiscale;
  - esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione dell'intervento assistenziale;
  - dichiarazione relativa alla composizione numerica del proprio nucleo di convivenza anagrafica o comunitaria ed all'ammontare complessivo del reddito del medesimo nucleo;
  - indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato;
  - ogni documento probatorio ritenuto utile ai fini istruttori.
5. La Provincia si riserva comunque di assumere, per le istanze di cui ai precedenti commi, ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

## **Art.9**

### *Criteria e modalità per la concessione*

1. La Giunta Provinciale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, stabilisce con apposita deliberazione i criteri e gli indirizzi, anche di natura istruttoria e procedimentale di dettaglio, in base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi di cui all'art.3 del presente regolamento, sulla base delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio approvato.
2. Sulla base di tali criteri ed indirizzi, i Dirigenti responsabili dei rispettivi Settori procederanno, nell'ambito delle materie di propria competenza, provvederanno alla relativa pubblicizzazione mediante appositi bandi pubblici, da pubblicarsi all'Albo della Provincia, dandone comunicazione a tutti i comuni della stessa, con indicazione delle risorse previste e del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 8.
3. Ricevute le istanze documentate, i Dirigenti preposti ai rispettivi Settori procederanno, nel termine di quindici giorni dalla scadenza del termine fissato, a formulare appositi elenchi, distinti per materia, e ne daranno comunicazione al Presidente dell'Amministrazione, all'Assessore delegato al rispettivo Settore ed al Direttore Generale.

4. Il Direttore Generale, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, procederà alla costituzione di una apposita Commissione, a cura della quale si procederà all'istruttoria, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale.
5. Ultimata l'istruttoria, con apposita determinazione dirigenziale, saranno formulate le proposte di riconoscimento e concessione dei contributi richiesti, rappresentando, in relazione all'importanza delle iniziative e manifestazioni proposte, una graduatoria di priorità, in riferimento alle risorse disponibili.
6. Nella Determinazione dirigenziale di cui al precedente comma dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione.
7. La Giunta Provinciale, nei successivi trenta giorni dalla data del ricevimento della proposta del Dirigente, prende atto della stessa deliberando, nei limiti delle disponibilità di spesa rispettivamente previste per ogni intervento, la misura del contributo da concedersi ad ogni richiedente ammesso a contribuzione in base alla Determinazione dirigenziale di cui al precedente .secondo comma.
8. Nel caso in cui l'intervento contributivo è già previsto nel competente P.E.G., con l'indicazione del soggetto beneficiario e la misura dell'intervento medesimo, il competente erigente provvedere alla concessione del beneficio direttamente mediante apposita determinazione e previa approvazione di adeguata rendicontazione .
9. A seguito dell'avvenuta comunicazione dell'ammissione a contributo e della misura dello stesso, il soggetto interessato, effettuata l'iniziativa o la manifestazione per la quale ha richiesto il contributo, dovrà presentare all'Amministrazione provinciale una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione, organismo pubblico o privato beneficiario, dalla quale risulti la rendicontazione delle spese astenute, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della iniziativa o manifestazione, la partecipazione ed i risultati conseguiti.
10. Successivamente alla presentazione della suddetta rendicontazione, e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, il Dirigente del competente Settore procederà con determinazione dirigenziale alla liquidazione ed erogazione del contributo assegnato, che dovrà essere concluso con la effettiva erogazione nel termine massimo di complessivi gg. trenta .
11. Per la concessione di contributi di natura socio-assistenziale, l'istanza potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno ed, effettuata l'istruttoria, il Dirigente responsabile del Settore formulerà proposta di deliberazione alla Giunta Provinciale.

#### **Art. 10**

##### *Verifica stato di attuazione*

1. Il Dirigente del settore competente verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia.
2. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia, all'uopo autorizzate.
3. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi pregiudizievoli, il Dirigente, dopo apposita contestazione, valuterà e provvederà a sospendere l'intervento.

#### **Art.11**

### *Rendiconto e conseguenze in caso di inadempimento*

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto, nel corso dell'esercizio finanziario, senza che si sia richiesta ed ottenuta un'eventuale proroga, per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.
3. In ogni caso la rendicontazione dovrà evidenziare tutti gli altri sponsor e contributi accordati sia pubblici che privati nonché le somme relative
4. La concessione di interventi contributivi in materia socio-assistenziale in favore di richiedenti singoli privati non sono soggetti a rendicontazione.
5. Nessuna rendicontazione dovrà essere presentata per l'erogazione di contributi socio-assistenziali.

### **Art.12**

#### *Contributi erogabili d'ufficio*

1. La Giunta Provinciale, fermo quanto stabilito dall'art. 4 e dall'art. 5 del presente regolamento ed al di fuori dei criteri ed indirizzi predeterminati di cui al già citato art. 4, per particolari e/o importanti iniziative, per manifestazioni, progetti e iniziative promosse, coordinate, patrocinate o partecipate dalla Provincia, in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere preminente anche di natura ed ambito locale, o in occasione di eventi calamitosi » di particolare eccezionalità o stati di eccezionale e comprovato bisogno, può erogare i suddetti ;contributi anche di propria iniziativa.
2. Ricevuta l'istanza, il Dirigente responsabile del Settore formulerà proposta di deliberazione, sulla base "delle motivazioni contenute nella richiesta, alla Giunta Provinciale, la quale, con l'atto di approvazione, determinerà l'importo da erogare.
3. Divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta Provinciale, il Dirigente interessato procederà, con propria Determinazione, alla liquidazione ed alla erogazione del contributo, effettuati gli accertamenti di cui alle precedenti disposizioni, il cui iter che dovrà essere concluso con l'effettiva erogazione nel termine massimo di complessivi gg. trenta.

### **Art.13**

#### *Contenuto dell'atto di erogazione - Comunicazioni*

1. La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990.
2. Il Dirigente responsabile del Settore è tenuto a dare comunicazione al soggetto richiedente nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, con indicazione delle motivazioni.

### **Art. 14**

#### *Esclusione*

1. Il presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concessi dalla Provincia in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata.

2. Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad enti pubblici, consorzi pubblici e società pubbliche ai quali partecipi l'Amministrazione Provinciale, i quali dovranno comunque far pervenire apposita richiesta, adeguatamente motivata e documentata.
3. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa.

#### **Art. 15**

##### *Patrocinio*

1. Il patrocinio o adesione costituisce il riconoscimento da parte della Provincia delle iniziative promosse da Enti, associazioni pubbliche e private, persone fisiche, di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione "*Con il patrocinio della Provincia di Crotone*".

#### **Art. 16**

##### *Trattamento fiscale*

1. Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n° 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

#### **Art. 17**

##### *Albo dei beneficiari*

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della legge 30.12.1991, n. 412 e del D.P.R. 7.4.2000, n. 118, l'Albo dei soggetti pubblici e privati a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.
2. L'Albo è aggiornato, con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'inclusione dei soggetti ai quali siano stati concessi benefici nel precedente esercizio.
3. L'Albo e gli elenchi sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **Art. 18**

##### *Trattamento dati personali*

1. I Dirigenti dei Settori sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.
2. L'Albo di cui al precedente art. 17 è tenuto presso il Settore Affari Generali ed aggiornato annualmente, viene inserito sul sito Internet della Provincia.
3. Ciascun Dirigente responsabile di Settore, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione di contributi, dovrà provvedere ad inviare periodicamente, su supporto informatico, al Settore Affari Generali, i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.